



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. Rifiuti Speciali

OGGETTO: Iscrizione della ditta Uniplast Recycling s.r.l. al numero 96 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata.

determinazione n. 689/21 del 23 febbraio 2021

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. assegna alla ditta Uniplast Recycling s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Centoarte n. 128 nel comune di Caprino Veronese (VR), il numero 96 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
2. da atto che la ditta è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998² a partire dal 2 luglio 2019 fino al 1 luglio 2024;
3. da atto che la ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti con la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi riportati nella comunicazione di inizio attività pervenuta in data 4 aprile 2019³, come integrata in pari data⁴.

Fatto L'impresa Uniplast di Struffi Megan, con sede legale in Via Circovallazione Bran n. 68 nel comune di Caprino Veronese (VR) e sede operativa in Via Centoarte n. 128 nel

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019, prorogato con decreto n. 24 del 28/12/2020, ha conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente dell’Area funzionale servizi in campo ambientale.

² Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 05/02/1998).

³ Pratica SUAP: 04632430239-03042019-1544, protocollo pratica n. 0061844 del 03/04/2019, protocollo comunicazione n. 0062120 del 04/04/2019, acquisita al n. 18236 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Pratica SUAP: 04632430239-03042019-1613, protocollo pratica n. 0061863 del 03/04/2019, protocollo comunicazione n. 0062121 del 04/04/2019, acquisita al n. 18238 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

comune di Caprino Veronese (VR), con nota pervenuta in data 6 agosto 2018⁵, ha presentato al SUAP “Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06” relativa all'insediamento in parola.

La ditta Uniplast Recycling s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Centoarte n. 128 nel comune di Caprino Veronese (VR), con nota pervenuta in data 4 aprile 2019⁶, ha presentato al SUAP “Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06” relativa all'insediamento in parola. In particolare, tra l'altro, a seguito di conferimento d'azienda in conto capitale, la ditta individuale Uniplast di Struffi Megan risulta incorporata nella stessa Uniplast Recycling s.r.l..

Con nota pervenuta ancora in data 4 aprile 2019⁷ la ditta Uniplast Recycling s.r.l. ha integrato la documentazione già presentata.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria⁸ effettuata da personale dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789.

Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo.

Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione “obblighi da rispettare” del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici⁹.

Obblighi da rispettare La ditta Uniplast Recycling s.r.l. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la

⁵ Pratica SUAP: STRMGN90P64H612Q-19022019-1514, protocollo pratica n. 0029576 del 19/02/2019, protocollo comunicazione n. 0029640 del 19/02/2019, acquisita al n. 9448 del 20 febbraio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Pratica SUAP: 04632430239-03042019-1544, protocollo pratica n. 0061844 del 03/04/2019, protocollo comunicazione n. 0062120 del 04/04/2019, acquisita al n. 18236 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Pratica SUAP: 04632430239-03042019-1613, protocollo pratica n. 0061863 del 03/04/2019, protocollo comunicazione n. 0062121 del 04/04/2019, acquisita al n. 18238 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i..

⁹ Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

comunicazione inviata, in particolare la ditta deve:

1. adeguare, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie in essere alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 2721 del 29 dicembre 2014¹⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014¹¹ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie;
2. svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I ,Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, secondo la citata comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata pervenuta in data 4 aprile 2019¹², come integrata in pari data¹³, come di seguito schematizzato:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
6.1	02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	6.1.3	R3-R13	6.1.4
6.2	07.02.13 12.01.05 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03	6.2.3	R3-R13	6.2.4

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero
6.1	R3-R13	1'450 Mg – 7'250 m ³	42 Mg – 210 m ³

¹⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹¹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Pratica SUAP: 04632430239-03042019-1544, protocollo pratica n. 0061844 del 03/04/2019, protocollo comunicazione n. 0062120 del 04/04/2019, acquisita al n. 18236 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Pratica SUAP: 04632430239-03042019-1613, protocollo pratica n. 0061863 del 03/04/2019, protocollo comunicazione n. 0062121 del 04/04/2019, acquisita al n. 18238 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

6.2	R3-R13	1'500 Mg – 7'500 m ³	33 Mg – 165 m ³
Totale		2'950 Mg – 14'750 m³	75 Mg – 375 m³

3. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
4. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la “voce specchio” con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
5. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme indicate dalle norme tecniche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
6. versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.

Inoltre, lo stesso gestore è tenuto a dare evidenza, entro sessanta (60) giorni dal rilascio del presente provvedimento:

- di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto/intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpav copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;
- oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, di aver attivato presso il Comune, quale autorità competente ad approvare il progetto/intervento, il procedimento finalizzato all'integrazione del provvedimento di approvazione con la suddetta procedura (secondo le modalità previste dalla DGRV 1400/2017, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)¹⁴, allegando la documentazione prevista al punto 3.4 dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017¹⁵); a tal fine dovrà

¹⁴ “Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2”.

¹⁵ “Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la “relazione tecnica” con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio

trasmettere a Provincia ed Arpav, entro il termine suddetto, copia dell'istanza presentata al Comune (o ad eventuale altra autorità competente ad approvare il progetto/intervento).

Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze

La presente iscrizione al Registro provinciale scade il 1 luglio 2024.

Prima¹⁶ della scadenza e comunque in caso di modifica sostanziale¹⁷ delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando l'apposita modulistica.

Entro il 30 aprile di ogni anno la ditta è tenuta al versamento dei diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dalla Parte IV-Titolo I-Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.

Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al S.U.A.P. del Comune di Caprino Veronese affinché provveda ad inoltrarla al legale rappresentante della ditta Uniplast Recycling s.r.l., al Comune di Caprino Veronese, al dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 9 Scaligera nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale”.

¹⁶ La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla Provincia di svolgere le verifiche d'ufficio.

¹⁷ Per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effettivi negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative con il decorso di 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁸ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁹.

Il dirigente²⁰

Paolo Malesani

(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD²¹)

¹⁸ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁹ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

²⁰ Il presente provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento.

²¹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).